

Codice delle obbligazioni

Disegno

(Trasparenza delle retribuzioni corrisposte ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione) (CO)

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 2004¹,
decreta:

I

Il Codice delle obbligazioni² è modificato come segue:

Art. 663b titolo marginale

IV. Allegato
1. In generale

Art. 663b^{bis} (nuovo)

2. Indicazioni
supplementari
per le società con
azioni quotate in
borsa

a. Retribuzioni

¹ Le società con azioni quotate in borsa sono tenute ad indicare, nell'allegato del bilancio, tutte le retribuzioni da esse direttamente o indirettamente corrisposte a:

1. i membri attuali e gli ex membri del consiglio d'amministrazione, nonché le persone loro vicine;
2. le persone cui il consiglio d'amministrazione ha o aveva delegato in tutto o in parte la gestione (direzione), nonché le persone loro vicine.

² Sono ritenute retribuzioni in particolare:

1. gli onorari, i salari, i bonus e gli accrediti;
2. le partecipazioni agli utili, le partecipazioni alla cifra d'affari e le altre forme di partecipazione al risultato dell'esercizio;
3. le prestazioni in natura;
4. l'attribuzione di partecipazioni, di diritti di conversione e d'opzione;
5. le indennità di partenza;

¹ FF 2004 3995

² RS 220

6. le fideiussioni, gli impegni di garanzia, le costituzioni di pegni a favore di terzi e le altre forme di garanzia;
7. la rinuncia a crediti;
8. le spese da cui deriva il diritto a prestazioni previdenziali o che accrescono l'entità di tali prestazioni;
9. tutte le prestazioni che retribuiscono lavori supplementari.

³ Vanno inoltre indicati tutti i mutui e gli altri crediti non ancora rimborsati concessi ai membri attuali e agli ex membri del consiglio d'amministrazione e della direzione, nonché alle persone loro vicine.

⁴ Le indicazioni concernenti le retribuzioni e i crediti devono comprendere:

1. l'importo totale corrisposto al consiglio d'amministrazione e l'importo percepito da ciascun membro, con indicazione del suo nominativo e della sua funzione;
2. l'importo totale corrisposto alla direzione e l'importo massimo percepito da un singolo membro, con indicazione del suo nominativo e della sua funzione.

⁵ Le retribuzioni e i crediti concessi alle persone vicine vanno dichiarati separatamente. Non è necessario indicare i nominativi delle persone vicine. Per il rimanente, sono applicabili per analogia le norme sulle retribuzioni e i crediti concessi ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione.

Art. 663c titolo marginale e cpv. 3 (nuovo)

- b. Partecipazioni ³ Vanno dichiarati anche le partecipazioni alla società e i diritti di conversione e di opzione detenuti da ciascun membro attuale o ex membro del consiglio d'amministrazione e della direzione, nonché dalle persone a lui vicine, con indicazione del suo nominativo e della sua funzione.

Art. 663d titolo marginale

V. Rapporto annuale

Art. 663e titolo marginale

VI. Conto di gruppo
1. Allestimento obbligatorio

Art. 663h titolo marginale

VII. Protezione e adeguamento

Art. 664 titolo marginale

VIII. Valuta-
zione

1. Spese di
costituzione,
d'aumento del
capitale e
d'organizzazione

II

La legge del 24 marzo 2000³ sul personale federale è modificata come segue:

Art. 6a cpv. 6

⁶ Il Consiglio federale provvede affinché i principi di cui ai capoversi 1–5 siano applicati per analogia alle aziende con sede in Svizzera disciplinate dal diritto privato e in cui la maggioranza del capitale e dei voti è detenuta dalla Confederazione. Sono eccettuate le società le cui azioni sono quotate in borsa. A tali società sono applicabili gli articoli 663b^{bis} e 663c capoverso 3 del Codice delle obbligazioni⁴.

III

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ RS 172.220.1

⁴ RS 220

